

Prato, 04/03/2020

Alle imprese in indirizzo

Oggetto: Coronavirus, indicazioni varie per la gestione del personale, indicazioni del Garante delle Privacy, attivazione ammortizzatori sociali.

1) Garante Privacy sull'accesso nei locali e raccolta informazioni

Il Garante Privacy vieta le iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati personali come misura di prevenzione dal contagio di Coronavirus. Nello specifico: "I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa". Come sottolinea l'Autorità, la raccolta di queste informazioni compete esclusivamente agli operatori sanitari e al sistema attivato della Protezione Civile. Spetta, invece, al lavoratore l'obbligo di segnalare al titolare eventuali situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Nel caso in cui un dipendente venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, dovrà comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e attenersi alle indicazioni fornitegli dagli operatori. Il Garante pone, quindi, un freno a tutte le iniziative autonome che non siano normativamente previste o disposte dagli organi autorizzati.

Alla luce delle recentissime indicazioni del Garante Privacy è più opportuno procedere con una comunicazione da affiggere all'esterno dei locali aziendali (es. sulla porta d'ingresso) evitando, in questa maniera, di raccogliere i dati sugli spostamenti tramite la suddetta autocertificazione.

Si fornisce in allegato **un fac-simile** di tale comunicazione: vedi "all. 1"

Si ritiene che le autocertificazioni sin ora richieste siano in ogni caso lecite alla luce dell'informativa privacy e delle indicazioni ivi contenute in relazione alla base giuridica e alle modalità di trattamento dei suddetti dati.

2) Accordo Interconfederale Artigianato, DELIBERA FSBA in supporto alle imprese ARTIGIANE iscritte all'EBNA

In data 26/2/2020, le parti sociali hanno sottoscritto un accordo interconfederale di supporto ai danni causati alle attività economiche dalla diffusione sul territorio italiano del Codiv-19, più comunemente conosciuto come "Coronavirus": l'accordo ha introdotto uno specifico intervento di 20 settimane nell'arco del biennio mobile (100 gg. su settimana lavorativa di 5 giorni, e 120 gg. su settimana lavorativa di 6 giorni); le variazioni decorrono dal 26/2/2020, e al momento con validità TEMPORALE dal fino al 31 marzo 2020,

SEDE PRATO
via Zarini, 350/c Prato (PO)

Tel. 0574/5784 - Fax 0574/581211
cnaservizi@cnatoscanacentro.it
www.cnatoscanacentro.it

Sede Parco*Prato
Sede Prato Ovest

Sede Poggio a Caiano
Sede Montemurlo
Sede Vaiano
Sede Calenzano

Via delle Pleiadi, 49
Via Rimini, 27


P.za G. Di Vittorio, 11
Via Montalese, 490
Via G. Braga, 206
Via degli Artigiani 3

Tel 0574 630022 Fax 0574 630382
Tel. 0574 21950 Fax 0574 444357

Tel. 055 8778047 Fax 055 877140
Tel. 0574 799405 Fax 0574 682166
Tel. 0574 989092 Fax 0574 987202
Tel. 055 8878197 Fax 055 8873146

Di seguito sono elencate le variazioni:

1. introdotta la nuova causale denominata “CODIV-19 – Coronavirus”;
2. previsto un apposito modello tipo di accordo sindacale, in primo momento da compilare su modello editabile, e poi la procedura informatica del Fondo riceverà il nuovo modello di accordo;
3. la durata della domanda non può superare il mese di calendario;
4. si possono sottoscrivere accordi sindacali anche dopo l'inizio dell'effettiva sospensione, fermo restando la validità temporale;
5. sospensione del requisito dei limiti di 90 giorni di anzianità aziendale per il lavoratori, purché in forza già alla data del 26/2/2020;
6. solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno per CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data della delibera.



Le aziende che hanno riduzione/sospensione sull'attività lavorativa, devono mettersi in contatto con l'ufficio paghe per ricevere le istruzioni in merito alla procedura da attivare.

3) 9° marzo, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato su G.U. nr. 62 del 09/3/2020

Per contrastare il diffondersi del CODIV-19, sono estese le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO FINO AL 3 APRILE 2020.

In sostanza, dal 10 marzo, le prescrizioni più salienti riguardanti le nostre aziende e dipendenti:

- evitare spostamenti delle persone fisiche in entrata ed uscita dal territorio salvo che per **motivi di lavoro, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**;
- **divieto assoluto di uscita dalla propria abitazione per soggetti posti in quarantena**;
- **datori di lavoro pubblici e privati sono invitati a promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di ferie, salvo che non possa essere attivato lo Smart Working**;
- **sospesi servizi educativi, didattici di ogni ordine e grado, nonché Universitari, fino al 03 aprile 2020**;
- luoghi di culto aperti solo se sono in grado di adottare le misure di sicurezza previste;
- sono consentite **attività di ristorazione e bar** dalle ore 06.00 alle ore 18:00, con obbligo a carico del gestore di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste;
- sono **consentite attività commerciali**, diverse da quelle di cui al punto precedente, *“ a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare*

SEDE PRATO
via Zarini, 350/c Prato (PO)

Tel. 0574/5784 - Fax 0574/581211
cnaservizi@cnatoscanacentro.it
www.cnatoscanacentro.it

Sede Parco*Prato
Sede Prato Ovest

Sede Poggio a Caiano
Sede Montemurlo
Sede Vaiano
Sede Calenzano

Via delle Pleiadi, 49
Via Rimini, 27

P.za G. Di Vittorio, 11
Via Montalese, 490
Via G. Braga, 206
Via degli Artigiani 3

Tel 0574 630022 Fax 0574 630382
Tel. 0574 21950 Fax 0574 444357

Tel. 055 8778047 Fax 055 877140
Tel. 0574 799405 Fax 0574 682166
Tel. 0574 989092 Fax 0574 987202
Tel. 055 8878197 Fax 055 8873146

la distanza di almeno un metro..". In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni è prevista la sospensione dell'attività. Se non possono essere garantite le distanze, le attività devono essere chiuse;

- sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione di quelli eroganti servizi di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie e parafarmacie, e punti vendita di generi alimentari.

Autocertificazione a giustificazione dello spostamento

Tutti i soggetti che sposteranno dalla propria abitazione potranno essere oggetto di controllo da parte dell'autorità pubbliche per la verifica delle motivazioni di movimento sul territorio; i cittadini dovranno confermare mediante sottoscrizione di un'autocertificazione che il viaggio è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per le aziende che mandano il proprio personale dipendente in trasferta o per missioni esterne, è opportuno che forniscano il lavoratore dell'autocertificazione (si veda allegato), e possibilmente ultima busta paga o tesserino dell'azienda, giusto per agevolare le funzioni di controllo.

SMART WORKING

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro". (il presente passaggio è riportato in tutti e tre i DPCM)

La disciplina che regola l'introduzione del lavoro agile (artt. da 18 a 23, della L. n.81/2017) è applicabile, sull'intero territorio nazionale (non più limitatamente alle Zone rosse e gialle); per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (6 mesi dalla data del 31 gennaio 2020, ossia fino al 31 luglio 2020), a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

L'applicazione del lavoro agile in assenza di accordo scritto ha natura provvisoria e collegata all'attuale situazione di emergenza (delimitata, ad oggi, sul piano temporale al 31 luglio 2020).

SEDE PRATO
via Zarini, 350/c Prato (PO)

Tel. 0574/5784 - Fax 0574/581211
cnaservizi@cnatoscanacentro.it
www.cnatoscanacentro.it

Sede Parco*Prato
Sede Prato Ovest

Sede Poggio a Caiano
Sede Montemurlo
Sede Vaiano
Sede Calenzano

Via delle Pleiadi, 49
Via Rimini, 27

P.za G. Di Vittorio, 11
Via Montalese, 490
Via G. Braga, 206
Via degli Artigiani 3

Tel 0574 630022 Fax 0574 630382
Tel. 0574 21950 Fax 0574 444357

Tel. 055 8778047 Fax 055 877140
Tel. 0574 799405 Fax 0574 682166
Tel. 0574 989092 Fax 0574 987202
Tel. 055 8878197 Fax 055 8873146

Qualora il datore deciderà di proseguire nell'utilizzo dopo il periodo emergenziale dovrà comunque stipulare l'accordo scritto.

Alcune indicazioni organizzative

Resta inteso che, per quanto sia fortemente raccomandato dalla norma il ricorso a tale strumento, estremamente utile a contemperare le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza alle esigenze produttive, **è l'azienda che**, in forza del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, **assume la decisione per l'utilizzo o meno del lavoro agile**, e decide il limite temporale di applicazione del regime di smart working "provvisorio" entro il suddetto limite temporale.

Il datore di lavoro, pertanto, dovrà prendere in considerazione tutti i presupposti tecnici e organizzativi al fine di evitare possibili abusi o carenze produttive.

Strumentazione tecnologica

E' opportuno fornire al lavoratore l'idonea strumentazione informatica e solo in via eccezionale concedere l'utilizzo degli strumenti di proprietà del lavoratore, previa autorizzazione / consulenza da parte dell'amministratore di sistema. In quest'ottica, il datore di lavoro deve preservare la privacy dei propri lavoratori, nonché quella dei fornitori o clienti.

Prestazione lavorativa

Il datore di lavoro si deve impegnare a rispettare un periodo dedicato alla c.d. "disconnessione", dall'altro occorre che il lavoratore ed il management garantiscano il raggiungimento di predeterminati obiettivi produttivi.

In quest'ottica, sebbene in questo momento sia possibile adottare una procedura priva di "formalismi", potrebbe comunque rivelarsi utile fornire un "decalogo" di regole di comportamento in accompagnamento alla mail già prevista come informativa su salute e sicurezza. Così facendo il datore di lavoro e il management possono preventivamente definire i principi che regolano il nuovo modello organizzativo.

Le aziende che hanno già sperimentato il lavoro agile dotandosi di un regolamento interno o di un contratto di secondo livello, in sede di instaurazione del nuovo lavoro agile "sperimentale" possono fare un rinvio alle regole già precedentemente predisposte (basterà una comunicazione via mail, anche in questo caso).

Indicazioni pratiche in materia di adempimenti burocratici fornite dal Ministero

Autocertificazione

Nel caso di comunicazione di smart working attivato ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del Dpcm 1 marzo 2020, al posto dell'accordo individuale occorre inserire un documento che **autocertifichi** che trattasi di datore di lavoro e/o lavoratori compresi tra quelli previsti nel Dpcm del 1 marzo 2020. Tale autocertificazione deve contenere altresì l'elenco dei lavoratori per i quali si attiva lo smart working e deve essere ripetuta per ciascuna comunicazione riferita ai lavoratori contenuti nell'elenco. (in allegato **un fac simile di autocertificazione e lettera comunicazione al lavoratore**).

SEDE PRATO
via Zarini, 350/c Prato (PO)

Tel. 0574/5784 - Fax 0574/581211
cnaservizi@cnatoscanacentro.it
www.cnatoscanacentro.it

Sede Parco*Prato
Sede Prato Ovest

Sede Poggio a Caiano
Sede Montemurlo
Sede Vaiano
Sede Calenzano

Via delle Pleiadi, 49
Via Rimini, 27

P.za G. Di Vittorio, 11
Via Montalese, 490
Via G. Braga, 206
Via degli Artigiani 3

Tel 0574 630022 Fax 0574 630382
Tel. 0574 21950 Fax 0574 444357

Tel. 055 8778047 Fax 055 877140
Tel. 0574 799405 Fax 0574 682166
Tel. 0574 989092 Fax 0574 987202
Tel. 055 8878197 Fax 055 8873146

Il deposito **non deve necessariamente avvenire prima dell'inizio dello svolgimento** dell'attività lavorativa in smart working, e successivamente sarà possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento dell'invio.


In caso di lavoratori che già fruiscano dello smart working e per i quali sia quindi già stato depositato l'accordo individuale, è possibile che le condizioni vengano modificate (es. fruizione per l'intera settimana in luogo dei due giorni inizialmente pattuiti).

Disciplina transitoria e informativa sicurezza ai lavoratori

Il datore di lavoro, secondo i principi della L. 81/2017, è responsabile della sicurezza sul lavoro e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il dpcm 4 marzo 2020 prevede che gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (l'obbligo di consegnare con cadenza almeno annuale, al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro) sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e disponibile in allegato.

Si riporta, in ogni caso, anche il link alla specifica pagina del sito Inail: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>; ad ogni modo si allega anche un'informativa pro-forma, per coloro che non hanno un DVR dov'era già previsto lo smart working, da utilizzare per informativa.

 Le aziende che intendono attivare questa modalità lavorativa, devono fare pervenire tempestivamente all'ufficio paghe l'elenco dei lavoratori interessati, allegando la documentazione fatta sottoscrivere ai lavoratori, quindi sia la copia delle lettere, nonché l'informativa relativa alla sicurezza: l'ufficio paghe provvederà a fare la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.

4) Decreto legge n. 9 2.03.2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese"

Con il Decreto legge n. 9 2.03.2020 il Governo ha adottato "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese": tra le varie misure, tale provvedimento contiene anche disposizioni sugli ammortizzatori sociali utilizzabili da **imprese e lavoratori della cd. "zona rossa"** (cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga – indennità per lavoratori autonomi), **ovvero imprese che hanno sede in tale zona o lavoratori ivi residenti/domiciliati.**

Si tratta di interventi eccezionali di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga), legati al coronavirus, della durata massima di 3 mesi, non conteggiati ai fine delle durate complessive e finanziabili nei limiti delle risorse appositamente disposte.

In particolare per quanto riguarda la **CIGO e l'assegno ordinario**, si dispone che i datori di lavoro siano dispensati dall'osservanza della procedura di informazione e consultazione sindacale, del rispetto dei termini di legge e dall'obbligo di accordo.

SEDE PRATO
via Zarini, 350/c Prato (PO)

Tel. 0574/5784 - Fax 0574/581211
cnaservizi@cnatoscanacentro.it
www.cnatoscanacentro.it

Sede Parco*Prato
Sede Prato Ovest

Sede Poggio a Caiano
Sede Montemurlo
Sede Vaiano
Sede Calenzano

Via delle Pleiadi, 49
Via Rimini, 27

P.za G. Di Vittorio, 11
Via Montalese, 490
Via G. Braga, 206
Via degli Artigiani 3

Tel 0574 630022 Fax 0574 630382
Tel. 0574 21950 Fax 0574 444357

Tel. 055 8778047 Fax 055 877140
Tel. 0574 799405 Fax 0574 682166
Tel. 0574 989092 Fax 0574 987202
Tel. 055 8878197 Fax 055 8873146

Infine, è stata introdotta **un'indennità per lavoratori autonomi** (pari ad euro 500 per massimo 3 mesi) che svolgono attività lavorativa nella zona rossa o ivi residenti/domiciliati; detta indennità non concorre alla formazione del reddito e la domanda dovrà essere effettuata alla Regione.

Queste disposizioni sono state adottate il 2 marzo u.s.; dato il rapido evolversi della situazione e l'adozione di provvedimenti da parte del Governo anche di individuazione di nuove zone rosse (da ultimo il DPCM dell'8 marzo u.s.) è necessario monitorare costantemente la situazione sulle disposizioni che via via verranno introdotte dal Governo.

A tale proposito sul nostro sito CNA TOSCANA CENTRO, abbiamo creato una sezione <https://www.cnatoscanacentro.it/tutti-i-provvedimenti-per-fronteggiare-lemergenza/>, dove oltre ai link ai siti ufficiali, metteremo di volta in volta tutti i documenti ufficiali e provvedimenti che vengono presi da amministrazioni comunali e istituzioni ai vari livelli.

Si attendono dalla Regione Toscana, disposizioni in merito all'ipotesi di approvazione di apposita misura di accesso alla cassa in deroga: sarà nostra cura dare immediata comunicazione in caso di pubblicazione di provvedimenti ulteriori di supporto alle aziende.

Per Cna Servizi Prato SRL
Il Responsabile Prov.le Lavoro
Maria Arena

SEDE PRATO
via Zarini, 350/c Prato (PO)

Tel. 0574/5784 - Fax 0574/581211
cnaservizi@cnatoscanacentro.it
www.cnatoscanacentro.it

Sede Parco*Prato
Sede Prato Ovest

Sede Poggio a Caiano
Sede Montemurlo
Sede Vaiano
Sede Calenzano

Via delle Pleiadi, 49
Via Rimini, 27

P.za G. Di Vittorio, 11
Via Montalese, 490
Via G. Braga, 206
Via degli Artigiani 3

Tel. 0574 630022 Fax 0574 630382
Tel. 0574 21950 Fax 0574 444357

Tel. 055 8778047 Fax 055 877140
Tel. 0574 799405 Fax 0574 682166
Tel. 0574 989092 Fax 0574 987202
Tel. 055 8878197 Fax 055 8873146